



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
([cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it))

Al Ministero della transizione ecologica – Commissione  
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS  
([ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it))

*E/pc.*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
della città dell'Aquila e i Comuni del cratere  
([mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it))

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione Generale ABAP  
([mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it))

Alla Regione Abruzzo – Servizio valutazioni ambientali  
([dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it))

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

Alla Società Autostrada dei Parchi S.p.A.  
([stradadeiparchispa@legalmail.it](mailto:stradadeiparchispa@legalmail.it))

*Class* 34.43.01 *Fasc.* 17.32.1/2019

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5805] Progetto: Autostrada A24 – Tratta L'Aquila-Teramo “Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara” – Comune di Colledara (TE). Procedura: Verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Autostrada dei Parchi S.p.A.  
Osservazioni della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

**VISTO** l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 13486 del 09/02/2021, l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la procedibilità dell’istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentata dalla Società Autostrada dei Parchi con nota del 25/01/2021 relativamente al progetto Autostrada A24 – Tratta L'Aquila-Teramo “Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara” ,

08/04/2021

1/11



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
[PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT](mailto:PEO:DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT)

\*

comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione sul sito <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7752/11248> della documentazione elaborata dalla Soc.tà proponente;

**CONSIDERATO** che il Servizio V – *Tutela del paesaggio* di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 4746 del 11/02/2021 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP il parere endoprocedimentale di competenza e al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa Direzione generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui all'oggetto consiste nella demolizione dello svincolo autostradale Colledara-San Gabriele e la ricostruzione fuori sede di un nuovo viadotto sismicamente adeguato, lungo circa 430 m e con maggiore raggio di curvatura, costituito da 6 campate (in riduzione rispetto alle 10 attualmente esistenti), con luce massima di 36 m per la campata di scavalco dell'autostrada, e da pile monofuso circolari di diametro 2600 mm di altezza massima pari a 18 mt sormontate da un unico appoggio centrale (v. Fig. 1);




Fig.1 - Planimetria del nuovo viadotto san Gabriele (tratto da: SIA, p. 26, Fig. 6.3)

In rosso il nuovo tracciato del viadotto.



Fig.2 - Localizzazione della zona di intervento ed ortofoto (tratto da: SIA, p. 27, Fig. 6.4)

**CONSIDERATO** che, come dichiarato dalla Soc.tà proponente, *“il nuovo svincolo pur partendo dai medesimi punti di raccordo con il tracciato autostradale principale si sviluppa su un sedime parzialmente differente con livelli di occupazione di suolo maggiori”*, e che tale scelta è giustificata dalla *“completa rispondenza agli scenari normativi ed alla risoluzione delle problematiche ergonomiche costruttive”* (cfr. Studio Preliminare Ambientale - SIA, p. 61);

08/04/2021

2/11



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

J

**CONSIDERATO** che tale soluzione implica la conseguente necessità di esproprio sul lato sud verso valle di una superficie pari a circa 1300 mq in cui è presente una fascia boschiva all'esterno dell'attuale corridoio infrastrutturale e che, come dichiarato dalla Soc.tà proponente, tale fascia boschiva esistente *“dovrà essere rimossa e dovrà essere oggetto di specifiche azioni progettuali di mitigazione e compensazione, con interventi di rinaturalizzazione di alta qualità vegetazionale ed ambientale nelle aree intercluse da recuperare alla fine dei processi di costruzione”* (cfr. SIA, p.61, e Fig. 2):

**CONSIDERATO** che le motivazioni dell'intervento addotte dalla Soc.tà proponente sono riconducibili al diffuso stato di ammaloramento delle pile, dei pulvini e delle spalle del viadotto che attualmente, per ragioni di sicurezza ed al fine di contenere al minimo le limitazioni di traffico, presenta alcune travi d'impalcato in c.a.p. puntellate e rinforzate;

**CONSIDERATO** che il cronoprogramma dei lavori prevede una durata complessiva pari a 364 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione di tutte le opere di costruzione, demolizione e rinaturalizzazione delle aree dismesse ed intercluse;

**CONSIDERATO** che per la valutazione dell'impatto dell'opera sul paesaggio e sui beni culturali sono da considerare in particolare le attività di cantiere e gli altri impatti dovuti alla realizzazione dell'opera, gli impatti visuali a opera ultimata, gli impatti dovuti agli scavi e ai movimenti terra;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 1510 del 5/03/2021, la competente **Soprintendenza ABAP della città dell'Aquila e i Comuni del cratere** ha espresso il proprio parere endoprocedimentale come qui di seguito integralmente riportato:

<In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il S.I.A. predisposto dalla Società Autostrada dei Parchi, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V prot. n. 4746 del 23/02/2021 (acquisita al prot. 1206 del 23/02/2021) si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.;

Considerato che l'intervento di cui all'oggetto consiste nella demolizione dello svincolo autostradale Colledara-San Gabriele e la ricostruzione fuori sede di un nuovo viadotto (lungo circa 430 m e con maggiore raggio di curvatura) costituito da 6 campate (in riduzione rispetto alle 10 attualmente esistenti), con luce massima di 36 m per la campata di scavalco dell'autostrada, e da pile monofuso circolari di diametro 2600 mm di altezza massima pari a 18 mt sormontate da un unico appoggio centrale;

Considerato che per l'area oggetto d'intervento è possibile rilevare quanto segue:

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

### **1.1. Beni paesaggistici**

#### 1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata da decreti di dichiarazione notevole interesse pubblico. Più in dettaglio, la porzione di svincolo autostradale interessata dall'intervento non è compresa né all'interno della vicina area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice, per effetto del D.M. 25/01/1984, né nelle altrettanto vicine Zona di Protezione Speciale (ZPS) del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (distanza minima 3 Km) e Zona SIC del fiume Mavone (circa 1,5 km).

#### 1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

L'area oggetto d'intervento non risulta compresa all'interno di aree tutelate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice. Tuttavia, appare opportuno segnalare che, pur non risultando censite aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g), nell'intorno dello svincolo autostradale in oggetto, in particolare modo sui lati sud, sud-est, si rileva la presenza di una zona dal perimetro discontinuo coperta da una cospicua vegetazione. Nello S.I.A. tale macchia di specie arboree e arbustive viene descritta come 'relitto forestale' (punto 7.1.3 Vegetazione – 7.1.3.2 Caratteri Locali) costituito da arbusti "eliofili come il Citiso a foglie sessili (*Cytisophyllum sessilifolium*) e il Citoso spinoso (*Cytisus spinescens*)". Contestualmente, sempre nello S.I.A., viene segnalato che l'allestimento



del cantiere (punto 7.1.6.2.1) determinerà il taglio di 5 esemplari di Roverella (*Quercus pubescens*) che verranno ripristinati al termine delle lavorazioni nell'area risultante.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Il Piano Regionale Paesaggistico dell'Abruzzo vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 141/20 del 21/03/1990. La sua cartografia aggiornata nel 2004 nell'ambito dell'attività di redazione del redigendo nuovo Piano è consultabile al seguente sito:

<http://www.regione.abruzzo.it/pianoPaesisticoReg/index.asp?modello=cartografia&servizio=xList&stileDiv=mono&=monotemplate=default&msv=navigazi4>

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Nel Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo vigente l'area oggetto d'intervento è compresa fra le 'aree bianche' non ascritte a nessuna delle categorie di tutela in esso individuate (A1 conservazione integrale, A2 conservazione parziale, B trasformabilità mirata, C trasformabilità condizionata, D trasformazione a regime ordinario). Pertanto, non è gravata da particolari vincoli normativi nelle relative Norme Tecniche di Attuazione.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

L'area vasta oggetto dello S.I.A. è caratterizzata dalla presenza del Gran Sasso d'Italia, della Catena del Sirente Velino e i Monti della Laga. Come già indicato al punto 1.1.a l'intervento risulta poco distante dalla più ampia zona sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice, per effetto del D.M. 25/01/1984 (G.U. n. 40 del 09/02/1984), dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del Codice (circa 3 Km), e dalla Zona SIC del fiume Mavone (circa 1,5 km) tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c). Nell'area a nord-ovest del comune di Colledara, tuttavia ad una maggiore distanza da quella oggetto d'intervento, si segnala anche la presenza del Parco territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto istituito dalla Regione Abruzzo con L.R. n. 89 del 20/11/1990.

## **1.2. Beni architettonici**

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Sull'area oggetto d'intervento non risultano presenti dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice.

Ad una distanza di circa 1,6 Km sono presenti sul lato sud-ovest, in località San Gabriele, l'omonimo Santuario (parzialmente compreso anche nel comune di Isola del Gran Sasso in quanto posto al confine con il comune di Colledara) tutelato con D.D.G. n. 21813 del 15/06/1998 e D.S.R. n. 3719 del 06/02/02; nel Capoluogo, il Palazzo Falcone tutelato con D.D.G. n. 28827 del 24/07/1995.

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Nelle frazioni del comune di Colledara e nel Capoluogo sono presenti numerosi beni immobili tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 comma 1. Di seguito si segnalano quelli siti in prossimità dell'area d'intervento (distanza max 750 mt):

- Frazione Ilii, chiesa di San Pasquale;
- Fazione Chiovano, chiesa Madonna di Loreto.

Sui suddetti beni immobili non è stata avviata la procedura di verifica di cui all'art. 12 del Codice.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Nel Piano Territoriale Provinciale di Teramo la carreggiata nord dello svincolo San Gabriele-Colledara è compresa all'interno di *Aree di interesse paesaggistico-ambientale* a loro volta confinanti a nord con il *Sistema recente in via di consolidamento* e con *Aree e oggetti di interesse bio-ecologico*. A sud non è indicata la presenza di elementi di interesse paesaggistico. Le *Aree di interesse paesaggistico-ambientale*, secondo l'art. 9 delle NTA, comprendono le aree agricole che costituiscono l'ambito paesaggistico e percettivo entro cui sono a loro volta comprese le *aree e gli oggetti di interesse bio-ecologico* e le *aree a rischio geologico ed*

idrogeologico (normate dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PTP). In tali aree, al comma 2 dell'art. 9 viene precisato che va perseguita

*"...la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate..."*;

al comma 8 che devono comunque essere garantiti:

*"...la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone; ... la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali le permanenze della maglia poderale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-architettoniche ..."*

Fra le carte tematiche del redigendo Piano Regionale Paesistico, la *Carta dei Luoghi e dei Paesaggi* individua a sud dello svincolo autostradale in oggetto un'area boscata di latifoglie costituita da "Cedui matricinati" di valore "Alto" (cfr. S.I.A. pp. 247 e ss.), contestualmente la *Carta del Degrado e Abbandono* individua nella zona a nord, strettamente compresa all'interno dello stesso vincolo autostradale, una lingua di terra in cui si rileva l'"Abbandono dei seminativi". La presenza di un'area boscata in corrispondenza dello svincolo autostradale in oggetto, come in dettaglio riportato nello S.I.A. (cfr. pp. 248-249), è confermata dalla *Carta delle Tipologie Forestali* in cui è più in dettaglio indicata la presenza di *latifoglie di invasione miste e varie, di formazioni riparie e di querceto di roverella mesoxerofilo*, a sud la presenza di un'area di *querceto di roverella mesoxerofilo*; dalla *Carta Uso del Suolo* in cui viene indicata la presenza a nord dello svincolo di *pioppo-saliceto ripariale*, un'area a *ricolonizzazione naturale, sistemi colturali e particellari complessi*, a sud di *boschi cedui matricinati, aree agroforestali, formazioni riparie*; dalla *Carta della Natura* in cui viene indicata in prossimità dello svincolo a nord la presenza di *foreste mediterranee ripariali a pioppo*.

L'area boschiva a sud, sud-est dello svincolo autostradale, sulla base degli approfondimenti svolti da questo Ufficio, si è formata dopo il 1985 (cfr. Regione Abruzzo – voli IGM 1985 e 1989) e nel 1994 aveva un'estensione di poco minore a quella attuale.

### **1.3. Beni archeologici**

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'area oggetto dell'intervento o nelle sue immediate vicinanze non risultano presenti né in corso di definizione dispositivi di tutela ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45).

1.3.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Si ravvisa l'assenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Non vi è alcun vincolo o previsione vincolante derivante da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o altri strumenti di pianificazione.

## **2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

### **2.1. Beni paesaggistici**

2.1.a. indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Come descritto nei paragrafi precedenti e posto in rilievo nello S.I.A., l'area oggetto d'intervento non risulta tutelata ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tuttavia, la presenza di un'area boschiva a



sud, sud-est di recente formazione come indicato al precedente punto 1.2.c, e individuata nelle carte tematiche del redigendo P.R.P. della Regione Abruzzo, sembrerebbe ascrivere porzioni dell'area d'intervento fra quelle tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g). Inoltre, si presume che nello S.I.A. proprio il riconoscimento della presenza di tale area boscata costituisca il presupposto in base al quale viene indicato che il progetto di che trattasi "sarà oggetto di approvazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii." (cfr. p. 264).

Per quanto attiene alla verifica dell'impatto percettivo del nuovo svincolo autostradale, nello S.I.A è stata valutata pari a 0 l'*interferenza delle opere di ammodernamento* (0=Nessuna distruzione o alterazione degli elementi fondamentali – segni sia piani che spaziali – che concorrono alla percezione – visiva, storico-culturale e del paesaggio), e di impatto pari 0 anche l'*alterazione percettiva dei siti naturali e/o storico-culturali* (0=nessuna distruzione o alterazione significativa del sito in relazione al suo ambito). A proposito di tali valutazioni va in effetti considerato che trattasi di intervento di sostituzione di una struttura già esistente con altra avente dimensioni e geometria diversi, che peraltro appare attenuare lievemente l'impatto sul contesto paesaggistico di riferimento per la riduzione dei sostegni verticali del viadotto e della rampa (da n. 11 a n. 7) e per la diversa forma attribuita alle nuove pile, gli attuali setti a pianta ottagonale (alti da 4,29 mt a 10,37 mt) con trave di coronamento e/o pulvino di altezza di 1,20 mt e ampiezza pari alla sezione stradale sono sostituiti da pile monofuso circolari di diametro pari a 2,60 mt e altezza massima pari a 18 m (per la pila n. 3 sita nel lato sud-est verso l'area boscata descritta nei paragrafi precedenti).

L'areale percettivo considerato nello S.I.A., caratterizzato da "Segni naturali definiti dalla copertura vegetale", consente di affermare nello stesso S.I.A. che lo svincolo sviluppato a cavallo tra due versanti "non risulta visibile perché integrato nella vegetazione esistente, eterogenea di scarsa qualità" (cfr. p. 276).

Per quanto attiene alla fase di cantiere, come dichiarato nello S.I.A., la sua prevista localizzazione e organizzazione nella pertinenza dell'infrastruttura esistente, arrecherà "disturbo di tipo temporaneo a carico della vegetazione circostante ed in minima parte sulla strada podereale". Tuttavia, nello stesso S.I.A. è prevista a conclusione dell'opera l'introduzione di nuova vegetazione arborea arbustiva nelle aree intercluse dell'infrastruttura. Si dichiara infatti che "la vegetazione assume un ruolo di indirizzo progettuale per aumentare la valorizzazione dello stesso areale e quale elemento fondante della percezione del nuovo manufatto". Il notevole interesse paesaggistico delle aree limitrofe a quella oggetto d'intervento e la presenza nell'intorno dello svincolo di aree boscate, impone di avere particolari attenzioni verso la vegetazione arborea e arbustiva preesistente; tutt'altro che residua e di scarso valore come dichiarato nello S.I.A., va invece conservata e integrata affinché il valore riconosciuto a tali ambiti continui a persistere nel tempo.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Non sono attualmente in esame interventi collaterali a quello in oggetto.

## **2.2. Beni architettonici**

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Non si rilevano criticità fra l'intervento in oggetto e i beni architettonici descritti nei paragrafi precedenti, per la distanza, da media a lunga, per la presenza di una cospicua vegetazione nel più ampio contesto in cui si inserisce l'intervento che mitiga la presenza del viadotto e dello svincolo.

## **2.3. Beni archeologici**

2.3.a Verifiche condotte sulla *Carta del rischio archeologico* allegata al progetto (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ss.mm.ii. – per il progetto preliminare: articolo 95, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare"; per il progetto definitivo: art. 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Non essendo inclusa nella documentazione allegata all'istanza presente sul sito del ministero dell'ambiente la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs 50/2016, non è stato possibile condurre alcuna verifica sulla carta del rischio.



L'analisi preliminare dei dati d'archivio relativi all'area in cui insiste il progetto condotta dall'Ufficio Scrivente, non ha rilevato la presenza di evidenze archeologiche certe.

La mancanza del Documento di Valutazione Preventiva dell'interesse archeologico, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente in materiali (art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e Circolare 1/2016 DG ABAP), che garantisca una lettura più approfondita del quadro in esame, rende tuttavia impossibile allo stato attuale determinare con sicurezza l'impatto dell'opera su eventuali beni archeologici presenti nel sottosuolo.

Si ravvisa, quindi, la necessità, trattandosi di opera pubblica con un impatto notevole nel sottosuolo (dovuto alla realizzazione di nuovi sostegni verticali, fra cui 5 pile realizzate su pali del diametro di 1200 mm e lunghezza dai 37 ai 40 metri, e di una vasca per la raccolta delle acque), che venga prodotta, sia qualora il progetto venisse assoggettato a VIA sia in caso contrario, la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire a questa Soprintendenza di esprimersi circa la necessità dell'attivazione o meno del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Ritenuto infine che, per tutto quanto sopra descritto, le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, e mitigazioni previste, non introducono impatti significativi negativi sul contesto paesaggistico circostante; e al contempo ritenuto necessario che siano adottate opportune misure per garantire la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di propria competenza, che l'opera **possa non essere assoggettata alla procedura di VIA a condizione** che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**:

1. trattandosi di opera sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società proponente dovrà presentare la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25, c.1 del D. Lgs. 50/2016 (in particolare progetto di fattibilità dell'opera e Documento di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico), al fine di permettere a quest'Ufficio di esprimere le proprie valutazioni circa l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, anche attraverso saggi e trincee preventive, così come stabilito dalla normativa vigente. Il rispetto di tale procedura risulta determinante considerate le caratteristiche delle opere previste in fondazione.

Per quanto attiene alla **tutela paesaggistica**:

2. al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, si prescrive che nelle successive fasi progettuali sia predisposto anche un progetto di mitigazione a verde del nuovo viadotto, che contempli l'impianto di specie arboree autoctone di prima, seconda e/o terza grandezza. Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari. Eventuali recinzioni siano tinteggiate in verde ed eventuali muri di sostegno siano rivestiti con pietra naturale calcarea locale o siano realizzati con trattamenti e colorazioni del calcestruzzo per creare effetti tipo "pietra viva" con aspetto simile ai muri in pietrame a secco;
3. per quanto riguarda i 5 esemplari di Roverella (*Quercus pubescens*), per i quali è previsto il taglio nella fase di cantiere, dovrà verificarsi che tale specie non sia compresa fra quelle tutelate ai sensi della L.R. 3/2014. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 50 della stessa legge "Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure culturali e la conservazione";
4. con riferimento al punto precedente è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio; gli eventuali tagli di altre alberature dovranno comunque essere limitati allo stretto indispensabile ed essere integrati con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;
5. al termine dei lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi alterato dalle piste di accesso dei mezzi per la realizzazione dei lavori, con apporto di terreno vegetale. Eventuali e specifici interventi di ripristino siano previsti anche per la strada interpodereale a sud interessata dalle fasi di cantiere.

Questa Soprintendenza si riserva di esprimere eventuali ulteriori valutazioni nelle fasi successive della progettazione. In particolare, considerata la presenza dell'area boschiva sul lato sud, sud-est dello svincolo

autostradale, che appare corrispondere alle definizioni contenute nel D. Lgs. 34/2018 e ss.mm.ii. e nella L.R. Abruzzo n. 3/2014, si ritiene che il progetto definitivo e/o esecutivo sia da sottoporre a questa Soprintendenza per l'espressione del parere endo-procedimentale di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Nell'ambito della stessa procedura potrà anche essere meglio verificato e chiarito se il corso d'acqua censito nella rete di smaltimento delle acque (cfr. S.I.A. p. 46) risulta ascrivibile fra quelli tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..>

**CONSIDERATO** che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 10757 del 31/03/2021 ha espresso le seguenti valutazioni:

<In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 4746 dell'11/02/2021, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere con il parere endoprocedimentale prot. n. 1510 del 05/03/2021, assunto agli atti di questa Direzione con prot. n. 7355 di pari data, con particolare riferimento alle valutazioni espresse ai punti inerenti i beni archeologici, si comunica quanto segue.

Il progetto in questione prevede la demolizione dello svincolo autostradale Colledara – San Gabriele e la ricostruzione fuori sede di un nuovo viadotto lungo circa 430 m e costituito da 6 campate (in riduzione rispetto alle 10 attualmente esistenti) e da cinque pile monofuso circolari (alte al massimo 18 m) messe in opera su fondazioni di tipo profondo su pali D1200 mm (lunghezza variabile tra 37 e 40 m).

Come affermato dalla Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa, nell'area oggetto di intervento così come nelle sue immediate vicinanze non sono presenti beni culturali di interesse archeologico tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 né beni paesaggistici di natura archeologica tipizzati e individuati da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o altri strumenti di pianificazione. In maniera analoga, anche le ricerche d'archivio condotte dalla stessa Soprintendenza non hanno rilevato la presenza di evidenze archeologiche certe nelle medesime aree.

Tuttavia, l'analisi dell'impatto del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico è resa incompleta e parziale dalla mancata redazione della documentazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico prevista all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, cui soggiacciono i lavori in progetto.

Pertanto, per quanto di stretta competenza, questo Servizio, pur condividendo il parere espresso dalla Soprintendenza circa la non assoggettabilità dell'opera alla procedura di VIA, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, ritiene necessario prescrivere al proponente di trasmettere alla competente Soprintendenza tutta la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8-9 del medesimo D.Lgs. 50/2016.>;

**CONSIDERATO** che sul sito dedicato del Ministero della transizione ecologica non risultano pubblicate eventuali Osservazioni da parte di enti;

**CONSIDERATO** che si tratta di un intervento di sostituzione di una struttura già esistente, e che la competente Soprintendenza ha ritenuto positiva la riduzione dei sostegni verticali del viadotto e della rampa (da n. 11 a n. 7) e la diversa forma attribuita alle nuove pile, in quanto gli attuali setti a pianta ottagonale (alti da 4,29 mt a 10,37 mt) con trave di coronamento e/o pulvino di altezza di 1,20 mt e ampiezza pari alla sezione stradale sono sostituiti da pile monofuso circolari di diametro pari a 2,60 mt e altezza massima pari a 18 m (per la pila n. 3 sita nel lato sud-est verso l'area boscata);

**CONSIDERATO** che, con riguardo all'intervisibilità, nell'insieme il nuovo viadotto non appare generare ulteriori criticità dal punto di vista percettivo rispetto all'esistente, inoltre, la maggiore altezza delle pile di sostegno, da quanto si evince dalla documentazione, è dovuta alla realizzazione delle fondazioni ad una profondità maggiore, e le stesse pile appaiono parzialmente interrato. Tuttavia, per un adeguato inserimento paesaggistico, risulta di fondamentale importanza realizzare opportune opere di mitigazione a verde che dovranno interessare l'area circostante lo svincolo e l'area interclusa, e che sono previste dal progetto e rappresentate nella documentazione della Soc.tà proponente tramite fotoinserti, mancando al momento uno specifico progetto di mitigazione a verde;

08/04/2021

8/11



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT



**CONSIDERATO** che, con riguardo alla fase di cantiere, il progetto prevede la realizzazione di due aree di cantiere per una superficie totale di 7000 mq e la relativa viabilità con anche l'interessamento della strada interpodereale a sud. Tali interventi determineranno una diminuzione della vegetazione presente nell'area interclusa del viadotto e nell'area circostante e, in particolare, il taglio di 5 esemplari di Roverella (*Quercus pubescens*). Nella documentazione predisposta dalla Soc.tà proponente viene indicato come impatto un "disturbo di tipo temporaneo a carico della vegetazione circostante ed in minima parte sulla strada podereale", tuttavia, per valutare gli effettivi impatti del cantiere saranno necessari ulteriori dettagli tecnici e progettuali, e dovranno comunque essere adottate specifiche misure volte a tutelare il paesaggio e il patrimonio culturale;

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale con riguardo alla vegetazione presente nell'area oggetto di intervento rappresenta che:

- nell'intorno dello svincolo autostradale in oggetto, in particolare modo sui lati sud, sud-est, si rileva la presenza di una zona dal perimetro discontinuo coperta da una cospicua vegetazione. Nello S.I.A. tale macchia di specie arboree e arbustive viene descritta come 'relitto forestale' (punto 7.1.3 Vegetazione – 7.1.3.2 Caratteri Locali) costituito da arbusti "eliofili come il Citiso a foglie sessili (*Cytisophyllum sessilifolium*) e il Citoso spinoso (*Cytisus spinescens*)";
- nel Piano Territoriale Provinciale di Teramo la carreggiata nord dello svincolo San Gabriele-Colledara è compresa all'interno di *Aree di interesse paesaggistico-ambientale*, per le quali ai sensi dell'art. 9 delle NTA va perseguita "...la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate..." (art. 9, co. 2) e devono comunque essere garantiti: "...la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone; ... la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali le permanenze della maglia podereale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-architettoniche ..." (art. 9, co. 8);
- fra le carte tematiche del redigendo Piano Regionale Paesistico, la *Carta dei Luoghi e dei Paesaggi* individua a sud dello svincolo autostradale in oggetto un'area boscata di latifoglie costituita da "Cedui matricinati" di valore "Alto" (cfr. S.I.A. pp. 247 e ss.), contestualmente la *Carta del Degrado e Abbandono* individua nella zona a nord, strettamente compresa all'interno dello stesso vincolo autostradale, una lingua di terra in cui si rileva l'"Abbandono dei seminativi". La presenza di un'area boscata in corrispondenza dello svincolo autostradale in oggetto, come in dettaglio riportato nello S.I.A. (cfr. pp. 248-249), è confermata dalla *Carta delle Tipologie Forestali* in cui è più in dettaglio indicata la presenza di *latifoglie di invasione miste e varie, di formazioni riparie* e di *querceto di roverella mesoxerofilo*, a sud la presenza di un'area di *querceto di roverella mesoxerofilo*; dalla *Carta Uso del Suolo* in cui viene indicata la presenza a nord dello svincolo di *pioppo-saliceto ripariale*, un'area a *ricolonizzazione naturale, sistemi colturali e particellari complessi*, a sud di *boschi cedui matricinati, aree agroforestali, formazioni riparie*; dalla *Carta della Natura* in cui viene indicata in prossimità dello svincolo a nord la presenza di *foreste mediterranee ripariali a pioppo*;
- l'area boschiva a sud, sud-est dello svincolo autostradale, sulla base degli approfondimenti svolti dalla Soprintendenza, risulta formatosi dopo il 1985 (cfr. Regione Abruzzo – voli IGM 1985 e 1989) e nel 1994 aveva un'estensione di poco minore a quella attuale;
- nello S.I.A. (punto 7.1.6.2.1) viene segnalato che l'allestimento del cantiere determinerà il taglio di 5 esemplari di Roverella (*Quercus pubescens*) che verranno ripristinati al termine delle lavorazioni nell'area risultante"



**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la tutela dei beni architettonici, come rilevato dalla competente Soprintendenza, nell'area oggetto d'intervento non risultano presenti dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, e non si rilevano criticità fra l'intervento in oggetto e i beni architettonici presenti nelle vicinanze, collocati ad una distanza da media a lunga, e per la presenza di una cospicua vegetazione nel più ampio contesto in cui si inserisce l'intervento che mitiga la presenza del viadotto e dello svincolo;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la tutela archeologica, come rilevato dalla competente Soprintendenza, nell'area oggetto di intervento così come nelle sue immediate vicinanze non sono presenti beni culturali di interesse archeologico tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 né beni paesaggistici di natura archeologica tipizzati e individuati da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o altri strumenti di pianificazione. In maniera analoga, anche le ricerche d'archivio condotte dalla stessa Soprintendenza non hanno rilevato la presenza di evidenze archeologiche certe nelle medesime aree;

**CONSIDERATO** tuttavia che si tratta di opera pubblica con un impatto notevole nel sottosuolo, dovuto alla realizzazione di nuovi sostegni verticali, fra cui 5 pile realizzate su pali del diametro di 1200 mm e lunghezza dai 37 ai 40 metri, e di una vasca per la raccolta delle acque;

**CONSIDERATO** inoltre che l'analisi dell'impatto del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico è resa incompleta e parziale dalla mancata redazione della documentazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico prevista all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, cui soggiacciono i lavori in progetto, e che, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame, la Soprintendenza e il competente Servizio II di questa Direzione generale ABAP ritengono necessario che venga prodotta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire alla Soprintendenza di esprimersi circa la necessità dell'attivazione o meno del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8-9 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

**Per quanto sopra esposto e considerato, questa Direzione generale ABAP, acquisiti il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP della città dell'Aquila e i Comuni del cratere e il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa stessa Direzione generale, all'esito dell'istruttoria condotta, ritiene che l'opera possa essere esclusa dalla procedura di VIA con la condizione che, ai fini di evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi dell'opera sul patrimonio culturale e per un miglior inserimento nello specifico contesto paesaggistico interessato, il progetto recepisca le seguenti prescrizioni (nn. 1-6) nelle successive fasi della progettazione:**

Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico (prescrizione n.1):

1. Trattandosi di opera sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società proponente dovrà presentare la documentazione prevista ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 (in particolare progetto di fattibilità dell'opera e Documento di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico), al fine di permettere alla competente Soprintendenza ABAP di esprimere le proprie valutazioni circa l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, anche attraverso saggi e trincee preventive, così come stabilito dalla normativa vigente. Il rispetto di tale procedura risulta determinante considerate le caratteristiche delle opere previste in fondazione.

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio (prescrizioni nn. 2-6):

2. Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, si prescrive che nelle successive fasi progettuali sia predisposto anche un progetto di mitigazione a

08/04/2021

10/11



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

verde del nuovo viadotto, che contempli l'impianto di specie arboree autoctone di prima, seconda e/o terza grandezza. Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari. Eventuali recinzioni siano tinteggiate in verde ed eventuali muri di sostegno siano rivestiti con pietra naturale calcarea locale o siano realizzati con trattamenti e colorazioni del calcestruzzo per creare effetti tipo "pietra viva" con aspetto simile ai muri in pietra a secco;

4. Per quanto riguarda i 5 esemplari di Roverella (*Quercus pubescens*), per i quali è previsto il taglio nella fase di cantiere, dovrà verificarsi che tale specie non sia compresa fra quelle tutelate ai sensi della L.R. 3/2014. A tal proposito, si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 50 della stessa legge "Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero di cui è autorizzato l'abbattimento per i casi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) è prescritta la piantagione in area limitrofa di due alberi appartenenti alla stessa specie dell'albero abbattuto e l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione";
5. Con riferimento al punto precedente è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio; gli eventuali tagli di altre alberature dovranno comunque essere limitati allo stretto indispensabile ed essere integrati con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie;
6. Al termine dei lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi alterato dalle piste di accesso dei mezzi per la realizzazione dei lavori, con apporto di terreno vegetale. Eventuali e specifici interventi di ripristino siano previsti anche per la strada interpodereale a sud interessata dalle fasi di cantiere.

Inoltre, si richiama che la presenza di aree tutelate ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 determina la necessità di sottoporre l'opera all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo e secondo quanto risposto dal D.P.C.M del 12/12/2005. Nell'ambito di tale procedura, la competente Soprintendenza ABAP nel rilasciare il proprio parere preventivo potrà esprimere eventuali ulteriori valutazioni nelle fasi successive della progettazione.

Pertanto, il progetto definitivo e/o esecutivo dovrà essere sottoposto alla competente Soprintendenza ABAP, in particolare, in considerazione della presenza dell'area boschiva sul lato sud, sud-est dello svincolo autostradale, che appare corrispondere alle definizioni contenute nel D. Lgs. 34/2018 e ss.mm.ii. e nella L.R. Abruzzo n. 3/2014. Nell'ambito della medesima procedura di autorizzazione paesaggistica potrà anche essere meglio verificato e chiarito se il corso d'acqua censito nella rete di smaltimento delle acque (cfr. S.I.A. p. 46) risulta ascrivibile fra quelli tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Nel restare in attesa di conoscere la determinazione di codesto Ministero della transizione ecologica in merito alla procedura in oggetto, si evidenzia la necessità, qualora l'opera fosse esclusa dalla procedura di VIA, che le prescrizioni di questo Ministero qui espresse siano ricomprese integralmente nel relativo provvedimento Direttoriale.

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Maria Teresa Idone – A.O. UOTT. n.6  
(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



08/04/2021

11/11